



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

ORDINANZA N. 1621

**REVOCA ORDINANZA N. 1617 DEL 21/05/2020 AD OGGETTO:
EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
SABATO MATTINA PER LA VENDITA DI TUTTE LE MERCEOLOGIE E
SOSPENSIONE OPERAZIONI DI "SPUNTA"**

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 1617 del 21 maggio 2020 con la quale si stabiliva la riapertura dell'area mercatale di Sant'Antonino di Susa secondo la consueta e normale conformazione, fatte salve eventuali modifiche dettate dalla necessità di una riorganizzazione degli spazi al fine di permettere il contingentamento degli accessi e il distanziamento interpersonale e per garantire condizioni di sicurezza a tutela della salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli), demandandone l'adozione al Responsabile della Polizia Locale;

Dato atto che con la medesima ordinanza si disponeva la sospensione temporanea delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati (cosiddetta "spunta"), dando atto che l'Amministrazione comunale stava valutando l'opportunità di istituire nuovi posteggi da destinare a tali operatori nelle aree adiacenti a quella mercatale;

Riscontrato che nell'allestimento dei mercati del 23 e del 30 maggio a seguito dell'adozione delle nuove procedure operative e delle modifiche nell'assegnazione dei posteggi non si sono verificati gravi problemi di assembramento e che il flusso degli utenti del mercato è risultato scorrevole e ordinato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03 giugno 2020 con la quale si è disposta la riorganizzazione dell'area mercatale a seguito delle modifiche apportate nei mercati del 23 e 30 maggio, sono stati individuati n. 10 nuovi posteggi da destinare agli spuntisti ed è stata fissata al 06/06/2020 la ripresa delle operazioni di spunta;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, riammettere le operazioni di spunta degli operatori ambulanti presso il mercato settimanale del sabato mattina nella Piazza della Pace nei posteggi di nuova istituzione, nonché recepire la riorganizzazione dell'area secondo la nuova conformazione, provvedendo quindi alla revoca dell'ordinanza sindacale n° 1617/2020;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

la revoca della precedente ordinanza n° 1617 del 21/05/2020 e a decorrere dal 06/06/2020 la riammissione delle operazioni di "spunta" degli operatori commerciali sul mercato settimanale del

sabato mattina nei posteggi di nuova istituzione individuati con deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 03/06/2020;

ORDINA

A decorrere da sabato 06/06/2020 l'area mercatale di Sant'Antonino di Susa viene riorganizzata secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 03/06/2020.

I titolari di posteggio devono farsi carico delle seguenti misure:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- Obbligo dell'uso della mascherina, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Obbligo della verifica del rispetto del distanziamento interpersonale dei propri clienti davanti al proprio banco;
- Fornitura obbligatoria di guanti "usa e getta" alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

AVVERTE

- che per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale e regionale emanata in materia;
- con specifico riferimento al regime sanzionatorio si applicano, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020, le sanzioni previste dall'art. 4, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge e conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 gg a 30 gg.;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte da proporre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del combinato disposto della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza ha validità dal 06 giugno 2020 e fino a revoca.

Sant'Antonino di Susa, 04 giugno 2020



IL SINDACO
Susanna PREACCO